N. R.G. 8272/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, nelle persone di:

- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Maddalena Bassi giudice
- dr. Fabio Doro giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile inscritta al n. 8272/2021 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione

da

Fallimento Top Clothing & Shoes S.r.l. (C.F. 04085430272),

con l'avv. Filippo Lo Presti del Foro di Padova, domiciliatario in Padova via N. Tommaseo 68

Attore

contro

Rossi Nicola (C.F.: RSS NCL 66C15 G224Z),

con l'avv. prof. Marco De Cristofaro e l'avv Michela Temporin, entrambi del Foro di Padova, con

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55aafb8bcd72a828e

domicilio eletto presso il primo in Padova, Via S. Lucia n. 4

Rossi Sabrina

Rossi Francesco

Contumaci

Convenuti

Causa trattenuta in decisione giusta ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 10/4/2025, comunicata il 11/4/2024

Conclusioni per parte attrice:

nel merito:

- in accoglimento delle domande formulate dal Fallimento attore, accertata la responsabilità del sig. DIEGO ROSSI ed Eredi NICOLA ROSSI, SABINA ROSSI e FRANCESCO ROSSI nella causazione dei danni alla società e ai creditori sociali, ex artt. 2476, 2392 e 2394, 2394 bis, 2484, 2485, 2486, 2621 e 2632 e art. 146 L.F. c.c. e/o comunque, ex art. 2043 c.c. per tutte le causali e i motivi esposti al punto II dell'Atto di citazione – anche per come ulteriormente precisati negli scritti difensivi versati in atti - con particolare riferimento alla mancata messa in liquidazione della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale ed artificiosa rappresentazione del patrimonio sociale contabile e al mancato esercizio di azioni di recupero credito nell'interesse della società, nonché di azioni di responsabilità nei confronti del precedente organo gestorio e, per l'effetto, condannarli in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore del Fallimento Top Clothing & Shoes S.r.l., per la somma di € 139.054,00 risultata all'esito dell'istruttoria, il tutto oltre agli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, terzo comma, c.c., dalla data della pronuncia al saldo effettivo; oltre alla domanda di seguito esposta;

- in accoglimento delle domande formulate dal Fallimento attore, accertata la responsabilità del sig. DIEGO ROSSI ed Eredi NICOLA ROSSI, SABINA ROSSI e FRANCESCO ROSSI nella causazione dei danni alla società ed ai creditori sociali, ex artt. 2393, 2394, 2394 bis, 2486, 2476 c.c. e 146 L.F. c.c. per tutte le causali e i motivi esposti *al punto IV dell'Atto di citazione, - anche per come ulteriormente precisati negli scritti difensivi versati in atti - con particolare riferimento all'esecuzione di pagamenti preferenziali, inefficaci ed a titolo gratuito e, per l'effetto, condannarli al risarcimento del danno, in solido tra loro, in favore del Fallimento Top Clothing & Shoes S.r.l., nella misura di 170.720,00*

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55aafb8bcd72a828e

risultata all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno del fallimento al saldo, (comunque compresa nello scaglione di riferimento della presente domanda giudiziale), oltre domande sopra esposte nei loro confronti.

In ogni caso:

Con vittoria di spese e compensi professionali di lite.

Il procuratore del Fallimento Top Clothing & Shoes s.r.l. ribadisce, in ogni caso, l'opposizione all'accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, in quanto inammissibili e infondate per i motivi tutti ampiamente esposti in atti ai quali si fa integrale richiamo e rinvio, e dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove eccezioni e/o nuove domande che i convenuti abbiano a formulare nella propria nota *ex* art. 127- ter c.p.c. ovvero negli scritti difensivi conclusivi.

Conclusioni per parte convenuta:

In via pregiudiziale: accertare la nullità della citazione per quanto riguarda il suo capo 4, indeterminato ed indiscriminatamente rivolto al Sig. Diego Rossi senza le necessarie precisazioni cronologiche e di quantificazione dell'effettivo pregiudizio sofferto dalla Curatela;

Nel merito in via subordinata: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'odierna azione di responsabilità;

Nel merito in via ulteriormente subordinata: rigettare le pretese attrici rivolte nei confronti del Sig. Diego Rossi *sub* 2 e *sub* 4, in quanto infondate in fatto ed in diritto anche solo per l'estraneità soggettiva del presunto responsabile alle vicende contestate, *ex* art. 2486, co. 3, c.c., oltre che per le altre ragioni di cui in narrativa e che potranno ulteriormente essere formalizzate a fronte delle indispensabili precisazioni che dovranno pervenire da parte attrice;

Sempre nel merito in via ulteriormente subordinata: espungere dalle voci di calcolo del danno il credito di ca. 60k euro verso Rossi Industrie, posto che – se il dissesto della società si è manifestato nel corso dell'esercizio 2015 – è evidente che quel credito non era utilmente recuperabile già da quando Diego Rossi è divenuto amministratore (in data 18.9.2014), poiché, in ottica controfattuale, quando pure Diego Rossi avesse agito per la sua esazione, non sarebbe mai stato in grado di ottenere l'incasso prima che la Rossi Industrie entrasse in una situazione di dissesto; in altri termini, la "mancata rilevazione dell'inesigibilità" del credito (p. 24, seconda metà, bozza CTU) di per sé non determina danno se quel credito (tenuto conto che nessuna iniziativa processuale avviata anche il 19.9.2014 avrebbe potuto sfociare in un esito positivo entro il 2015, anno del dissesto) non sarebbe stato in nessun modo utilmente incassabile da parte della Top Clothing.

In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55aafb8bcd72a828e

MOTIVI

Con l'atto introduttivo il Fallimento della società Top Clothing s.r.l., costituita il 10/10/2012 ed avente ad oggetto sociale, negli anni di interesse, il commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Padova del 3/11/2016, agiva ex art. 146 l.fall. ed altri titoli indicati in conclusioni per ottenere condanna al risarcimento dei danni cagionati da vari amministratori succedutisi nel tempo e citati in causa: Massimo Caccialupi, Claudio Pegoraro, Mauro Molinaro, Diego Rossi, Marampon Nicola. Diego Rossi era citato per le sue responsabilità per quale amministratore unico dal 18/9/2014 al 29/8/2016 (a lui era succeduto, prima del fallimento, Marampon).

Stante il decesso *ante causam* di Diego Rossi, l'atto di citazione veniva indirizzato e notificato, ai figli Nicola, Francesco e Sabina individuati come "potenziali eredi" del de cuius. Di essi si costituiva solamente Nicola, gli altri erano dichiarati contumaci. Tale convenuto era citato nella forma degli irreperibili ex art. 143 c.p.c. (con completamento delle formalità in data 23/12/2021 per l'udienza del 27/4/2022) sulla scorta delle risultanze anagrafiche che ne attestavano la cancellazione per irreperibilità dal domicilio di via G. Alessio 17; ma si costituiva tempestivamente ex art. 166 c.p.c. non contestando specificamente la regolarità della notifica ma protestando di avere avuto notizia del giudizio da terzi e di non avere *"mai ricevuto valida notifica dell'atto introduttivo da parte del Fallimento attore"* senza riconoscibile riferimento ad alcuno degli aspetti relativi alla sussistenza dei presupposti per la notifica ex art. 143 c.p.c. o al compimento dell'attività notificatoria. Alla prima udienza la causa ha subito rinvio per la notifica della domande trasversali proposte dagli altri convenuti contro i contumaci; il rinvio, ampiamente capiente anche per eventuali difese integrative, non ha visto il convenuto depositare altre difese e il tema della correttezza della notificazione non è stato più trattato dalla sua difesa.

Prima della concessione dei termini ex art. 183 comma Vi c.p.c. previsti dal rito pro tempore vigente, i convenuti Caccialupi, Marampon, Molinaro e Pegoraro hanno transatto per la loro parte di responsabilità e sono usciti dalla causa; la transazione è stata depositata dalla difesa Rossi. Detta difesa ha anche depositato certificazione del Notaio Rampazzo di Padova datata 1/12/2022 attestante che Rossi Nicola, Sabina e Francesco avevano accettato l'eredità del padre con beneficio di inventario il 30/11/2022.

La causa è stata dunque istruita solo fra parte attrice e i fratelli Rossi; è stata esperita unicamente CTU tecnico-contabile, affidata al dr. Fabio Incastrini.

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55aafb8bcd72a828e

Successivamente le parti hanno precisato le conclusioni e avuto termini di legge ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.

Con ordinanza del 19/7/2025 era assegnato alle parti termine ex art. 101 c.p.c. su un rilievo di ufficio, così posto:

"Il Tribunale... ritenendo di dovere sottoporre alle parti una questione rilevabile di ufficio,

in particolare la ammissibilità della trattazione in sede di CTU di rettifiche in diminuzione ai bilanci diverse e ulteriori rispetto a quelle introdotte da parte attrice nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.c.:

euro 170.00 per "acconti acquisto azienda", appostato nei bilanci dal 2013 in poi

euro 59.653,97 quale credito verso Rossi industrie s.r.l., appostato dal 2015 in poi

euro 388.832 per valore di magazzino, appostato sul valore di fine periodo

...PQM..."

Le parti depositavano note e la causa viene dunque decisa.

Le domande fondate su addebiti ascritti anche a Diego Rossi (e proposte allegando la solidarietà con i concorrenti rispettivamente indicati) erano quelle di cui ai punti II e IV, e sinteticamente:

- II) domanda di risarcimento fondata sulla violazione dei doveri di buona tenuta della contabilità e corretta redazione dei bilanci, con particolare riguardo alla mancata appostazione di un ingente debito (1,6 milioni) verso Fratelli Rossi s.r.l., tale da occultare la perdita di capitale; alla conseguente mancata adozione delle doverose conseguenti iniziative ex artt. 2484 e ss. c.c. (essendo stata del tutto insufficiente la ricapitalizzazione operata nel 2012 a sanare l'effettivo sbilancio patrimoniale); e alla prosecuzione indebita dell'attività caratteristica fino al fallimento, quando la passività emergeva; con l'addebito, a corollario, del mancato esercizio dell'azione di responsabilità o di recupero del credito;
- IV) domanda di risarcimento del danno derivante dalla esecuzione di pagamenti preferenziali (violazione *par condicio*) o non dovuti ("a titolo gratuito" peraltro a vantaggio dello stesso Nicola Rossi) o in violazione della postergazione ex art. 2467 c.c. o comunque oggetto di revocatoria fallimentare ex artt. 64, 65 o 67 l.f.

Tali domande non sono affatto nulle, come eccepisce il convenuto relativamente a IV (peraltro per la prima volta nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.) dal momento che, volta che parte attrice

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55aafb8bcd72a828e

indichi i pagamenti censurati, e le date della carica di ciascun convenuto, non è essenziale che alleghi anche una specifica ripartizione fra i periodi di carica dei vari convenuti dei singoli pagamenti addebitati. Peraltro parte attrice ha invocato la solidarietà fra tutti i convenuti, e questa scelta, corretta o meno, rende chiara la sua domanda; rimanendo poi alla sentenza determinare, se ve ne siano le prove, l'entità delle responsabilità individuali, solidali o meno che siano.

Parte attrice ha anche citato fattispecie di reato nel suo atto; ma non ha svolto alcun argomento a sostegno della qualificabilità come reato, in concreto, dei fatti contestati ai convenuti. Gli addebiti verranno dunque esaminati solo sotto la specie dell' illecito civile.

Non è nuova domanda quella parte delle conclusioni del convenuto che si limita a riportare nelle conclusioni un argomento difensivo, speso in CTU, relativo ad un elemento della quantificazione del danno (credito di "60k").

Deve infine darsi atto, in rito, che il convenuto Rossi solo con la comparsa conclusionale di replica ha depositato verbale di inventario di eredità: si tratta di documento, peraltro risalente e non nuovo, depositato oltre ogni limite del contraddittorio sulle prove, e pertanto inammissibile.

Venendo al merito, va per prima cosa dato atto della avvenuta prova della accettazione dell'eredità di Diego Rossi da parte dei convenuti Rossi, quindi correttamente evocati in giudizio. Ciò vale sia dal punto di vista della legittimazione passiva, sia per il merito; sebbene infatti essi fossero solo chiamati alla data di introduzione del giudizio, e indicati come "potenziali eredi", è evidente che nella prospettazione del Fallimento essi venivano evocati nella fiducia che la loro qualità di eredi sopravvenisse in corso di causa, come è avvenuto.

Essi hanno bensì accettato con beneficio di inventario, ma alla luce dei documenti tempestivamente versati in causa non risulta che la fattispecie costitutiva del loro diritto si sia, come dovuto, perfezionata con la redazione dell'inventario (sulla natura di fattispecie a formazione progressiva della sequenza di atti di accettazione beneficiata ed erezione di inventario, Cass. 7477/2018 e molte ivi richiamate).

Quanto alla eccezione di prescrizione, va ricordato che l'azione ex art. 146 l. fall. cumula l'azione creditoria e l'azione sociale di responsabilità, ciascuna con propria disciplina e proprio onere probatorio, derivanti dalla natura rispettivamente extracontrattuale e contrattuale, e diversa decorrenza della prescrizione.

Per la azione sociale la prescrizione dell'azione contro gli amministratori non corre comunque, ex art. 2941 n. 7 c.c. fino alla cessazione della carica, nella specie venendo dunque in rilevanza la data di

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55aafb8bcd72a828e

decorrenza del 20/8/2016; per l'azione creditoria, secondo i principi generali (2935 c.c.) la prescrizione non corre fino a che il ceto creditorio non sia posto in condizione di conoscere la insufficienza patrimoniale della società, momento che si presume coincidente con la data della dichiarazione di fallimento, e nel presente caso non vi sono neppure allegazioni volte a superare questa presunzione.

L' azione è stata esercitata oltre il quinquennio sia dal primo che dal secondo momento, essendo state avviate le notificazioni a mezzo posta da parte del difensore in data 3/11/2021, ma nessuna di esse avendo raggiunto il destinatario entro tale data, che segna l'ultimo giorno utile del quinquennio prescrizionale.

Non si tratta qui di diritti che possono essere esercitati unicamente a mezzo di azione giudiziale (come sarebbe per esempio la revocatoria, cui fa riferimento la giurisprudenza citata da parte attrice, Cass. SSUU 24822/2015 la quale appunto afferma il principio della anticipazione dell'effetto interruttivo all'avvio di notifica ma solo quando si tratti di diritti il cui esercizio può avvenire solo giudizialmente) e pertanto non potrebbe comunque rilevare a fini interruttivi la data nella quale l'atto di citazione è stato portato in notifica. E' necessario dunque esaminare l'effetto interruttivo delle due diffide, rispettivamente datate 17/9/2019 e 21/6/2021, di cui a doc. 70 attoreo. Si tratta di diffide che hanno attinto efficacemente la sfera giuridica del *de cuius* Diego Rossi, la prima restituita per compiuta giacenza – il che implica che essa avesse raggiunto la giusta destinazione dove però nessuno vi era a riceverla – e la seconda ricevuta da un delegato. Inconferente la difesa del convenuto la quale rimarca che nessuna delle due diffide fu da lui ricevuta, non essendo affatto presupposto dell'efficacia dell'atto di messa in mora la ricezione fisica da parte del destinatario, ma bastando che l'atto sia giunto al suo domicilio nelle dovute forme (tentativo di consegna) rientrando poi nella libertà del destinatario decidere quale soggetto delegare per il ritiro (tanto si dica per la raccomandata del 2021), e nel suo onere fare in modo che il domicilio sia presidiato adeguatamente per ricevere la posta, e poi recarsi a ritirare il plico o inviare alcuno a ritirarlo presso l'ufficio (secondo invio).

Pertanto gli invii sono avvenuti in modo adeguato a interrompere la prescrizione. Trattasi di atti di costituzione in mora, aventi adeguati contenuti di esposizione del fatto e del conseguente credito, e di manifestazione dell'intento di vedere soddisfatto il diritto.

Tanto però solamente per quanto riguarda l'addebito sollevato al convenuto sub. II dell'atto di citazione, la prosecuzione indebita dell'attività caratteristica dopo la perdita di capitale. Non vi è traccia infatti nelle missive del diritto risarcitorio conseguente alla esecuzione di pagamenti vietati, anomali, preferenziali o in violazione di *par condicio*; e nemmeno di addebito di mancato recupero di crediti o di mancato esercizio di azione di responsabilità contro i predecessori nella carica.

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55aafb8bcd72a828e

Pertanto questi ultimi addebiti sono prescritti (la parte attrice nella comparsa conclusionale di replica comunque afferma, riprendendo quanto già detto in memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., che l'illecito di mancata esazione di crediti e di mancato esercizio di azione di responsabilità è comunque "venuto meno" a seguito della transazione raggiunta con gli altri amministratori, quasi tutti precedenti il Rossi nella carica, per il che la diversa conclusione formalmente ribadita deve intendersi non più coltivata).

Venendo allora all'unico illecito di cui può parlarsi, e la cui sostanza va rinvenuta solo nell'eventuale detrimento patrimoniale arrecato alla società da parte del *de cuius* nel corso del suo mandato, in cui era l'unico amministratore (con esclusione quindi della solidarietà con coloro che gli furono anteriori o gli succedettero) il CTU con indagine e conclusioni incontestate ha individuato la data di perdita del capitale sociale al 31/12/2012, in considerazione della necessaria appostazione di un debito verso F.lli Rossi s.r.l. per euro 1.663.616. Ciò porta il capitale dell'anno in negativo per euro 1.503.590. Si tratta di un credito indebitamente azzerato in contabilità nel 2012 e rimasto occulto, e fatto riemergere solo alle soglie del fallimento, il 23/6/2016. Alla data di presa della carica da parte di Diego Rossi la società aveva perso il capitale ormai da oltre due anni, e risultava formalmente capiente solo per un artificio di bilancio facilmente rilevabile dal nuovo amministratore.

Il CTU ha poi applicato, per determinare il danno derivante dalla gestione Rossi, il c.d. criterio della differenza dei patrimoni netti, comparando la situazione patrimoniale a fine 2014 (la più prossima disponibile e successiva rispetto alla entrata in carica, e utile comunque anche a tenere in considerazione la eventuale necessità di un tempo di adattamento e conoscenza per l'amministratore entrante) con la situazione alla data del fallimento (la più prossima alla data di cessazione, di qualche mese anteriore al fallimento) curando le rettifiche in ottica liquidatoria (principi OIC 5).

Ha poi determinato il differenziale rettificando i bilanci intermedi, correttamente, di una voce sulla quale la difesa del Fallimento aveva appuntato le sue critiche fin dall'atto di citazione, un importo ingente a titolo di "imposte anticipate" che il CTU ha motivatamente ritenuto voce di attivo non giustificata (euro 889.340).

Il CTU ha poi operato altre ulteriori rettifiche in diminuzione ai bilanci dal 2013 in poi, o alla fine del periodo, relative a :

- Euro 170.00 per "acconti acquisto azienda", appostato nei bilanci dal 2013 in poi
- Euro 59.653,97 quale credito verso Rossi industrie s.r.l., appostato dal 2015 in poi
- Euro 388.832 per valore di magazzino, appostato sul valore di fine periodo.

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55aafb8bcd72a828e

La prima somma riguarda canoni di affitto di un ramo d'azienda di proprietà di Rossi Industrie s.r.l. e imputati ad acconto sul prezzo di acquisto del ramo, in forza di una opzione di acquisto pattuita nel contratto di affitto del 14/5/2012, contratto che poi fu risolto. La seconda riguarda un credito ritenuto inesigibile dal 2015. La terza si fonda sul fatto che il magazzino apparente non è stato in realtà rinvenuto.

Ritiene il Collegio che spetti alla parte attrice, nel formulare la propria domanda, indicare innanzitutto quali siano le rettifiche di bilancio in forza delle quali allega la perdita del capitale, e, in quanto rettifiche poggiano su allegazioni di certi fatti, esse sono elementi essenziali della domanda fondata sull'illecito consistente nella prosecuzione indebita dell'attività dopo la perdita di capitale; sono infatti proprio le circostanze che disegnano il fatto della perdita di capitale, dopo la quale l'inerzia dell'amministratore nell'adottare i provvedimenti di ricapitalizzazione o messa in scioglimento o ricorso a procedure di composizione o concorsuali forma l'illecito gestorio. Spetta inoltre alla parte attrice, che reclama il risarcimento di un danno, allegare e indicare il detrimento patrimoniale conseguito, mediante la indicazione dei dati fondanti di esso: in particolare, i momenti di inizio e fine del periodo di produzione del danno, e i valori patrimoniali (di inizio e fine periodo, T1 e T2) sulla base dei quali il danno deve essere determinato. Ovviamente alcune di tali indicazioni si ricavano dalla narrazione, come, per le date, la data di perdita del capitale, e le date di inizio e fine periodo che, nel caso in esame, sono le date di entrata e di cessazione della carica dell'amministratore in esame, ambedue successive alla perdita di capitale. Quanto ai valori di patrimonio netto da prendere in considerazione nella determinazione del danno, la parte attrice, onerata di provare il danno, deve anche dedurre i dati fondamentali che esprimono la perdita patrimoniale incrementale (il detrimento del valore patrimoniale da T1 a T2). Trattandosi non di dati semplici, ma di dati complessi, solitamente portati da bilanci e situazioni patrimoniali disponibili alla società, in mancanza di particolari allegazioni si può ritenere implicito, nella narrativa dell'attore, il rimando ai valori di patrimonio di inizio e fine periodo quali risultanti dai bilanci o dalle situazioni patrimoniali, pertinenti i due momenti iniziale e finale del periodo in considerazione. Ove parte attrice ritenga che i dati esposti nei bilanci e situazioni patrimoniali già esistenti e pertinenti scelti secondo i criteri di legge, o, in mancanza di essi, i dati contabili sui quali il consulente è chiamato a ricostruire la situazione patrimoniale pertinente, non siano attendibili, è onerata di allegare, già dall'atto di citazione, quali siano le ragioni di correzione dei dati dei bilanci o situazioni patrimoniali esistenti, o dei dati contabili nel caso ulteriore, pertinenti i momenti T1 e T2, che essa chiede di espungere o rettificare (ed eventualmente di quelli intermedi, per i riflessi su quello di fine periodo). Tanto fa parte del perimetro della lite.

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55aafb8bcd72a828e

In sede di consulenza, e venendo in particolare al momento T2, una volta individuato il bilancio o situazione patrimoniale – già esistente in società – più prossimo al momento T2 rilevanti, o ricostruita la situazione in base alla contabilità, potranno e dovranno certo farsi le eventuali rettifiche occorrenti a portare i valori di quel bilancio o situazione ad una rappresentazione in ottica liquidatoria; in caso il bilancio o situazione disponibili non coincidano esattamente con T2 potranno essere apportate ai dati della situazione patrimoniale o del bilancio in T2 quelle correzioni che si ritengano necessarie per individuare il certo o il più probabile dato nell'*esatto* momento T2; e dovranno poi operarsi rettifiche, se condivise dal CTU, a voci che parte attrice avesse tempestivamente indicato quali scorrette; ma non potranno, a pena di esorbitanza dalla domanda, operarsi altre rettifiche ai valori, se quelle poste non siano state oggetto di tempestiva critica da parte attrice; ciò a pena di nullità (eventualmente solo parziale) della consulenza rilevabile di ufficio (Cass. 3086/2022). Non è in altre parole ammissibile, ciò comportando esorbitanza dalla domanda, che in sede peritale parte attrice per la prima volta contesti la verità di valori patrimoniali presenti nelle situazioni patrimoniali o bilanci che correttamente siano state scelte e poste a fondamento del calcolo del danno. A questa situazione il Collegio aveva ritenuto si potessero ascrivere la detrazione dal patrimonio in T2, preso in esame dal CTU, delle tre poste indicate nell'ordinanza del 19/7/2025, ciò per cui ha ritenuto di fare dedurre le parti.

Ora, quanto alla detrazione dell'intero magazzino (euro 388.832,00) si tratta di posta in diminuzione dei dati della situazione contabile alla data del fallimento che è stata operata sulla scorta della segnalazione attorea, fatta in sede di CTU, circa il fatto che il magazzino non fu in realtà reperito dal Curatore. Tale operazione non è legittima sia per una dirimente ragione processuale (mai in citazione e memoria istruttoria n. 1 era stata dedotta la scomparsa del magazzino, e peraltro solo in memoria istruttoria n. 3 parte attrice aveva dimesso l'inventario fallimentare) sia, in concreto, anche per il fatto che il convenuto Diego Rossi, alla data del fallimento, era cessato dalla carica da qualche mese, onde, per quanto riguarda il magazzino (di per sé mobile e, nel settore in cui operava la società, anche facilmente volatile) l'inesistenza alla data del fallimento non è neppure con una qualche sicurezza prova della inesistenza alla data della cessazione di Diego Rossi. La presenza o meno del magazzino non rileva qui come aspetto di addebito distrattivo, come sembra ritenere la difesa del convenuto costituito, ma solo per predicare la veridicità o meno della voce patrimoniale corrispondente, nel momento T2; ma anche riguardata sotto questo aspetto la mancanza di magazzino è rilievo tardivo.

Le altre due voci riguardano rettifiche apportate dal CTU a bilanci intermedi fra la data di perdita del capitale (2012) e il momento del fallimento, rettifiche che il CTU ha operato per ricostruire i valori al momento T2 (cessazione della carica di Rossi Diego). La rettifica dei bilanci intermedi fra la data di perdita di patrimonio e il fallimento (o la data prossima della cessazione di Rossi Diego) è stata operata

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55aafb8bcd72a828e

correttamente dal CTU laddove egli ha espunto quelle voci che parte attrice aveva già tempestivamente criticato come non debitamente iscritte nei bilanci; e per questo aspetto si ritiene che rientri nell'ambito delle censure tempestivamente proposte il sostrato fattuale in ragione del quale il CTU ha espunto la voce attiva di euro 170.000,00 per crediti a titolo di "Acconti acquisto azienda". Si tratta dei canoni di affitto di un ramo d'azienda di proprietà di Rossi Industrie s.r.l. e imputati quale acconto sul prezzo di acquisto, in forza di un contratto stipulato fra le due società il 14/5/2012; ma secondo questo contratto l'atto di trasferimento del ramo d'azienda in caso di esercizio dell'opzione sarebbe dovuto avvenire entro e non oltre il termine del 15.09.2013, anche se la risoluzione fu ben successiva. Alla data del 15/9/2013, venuta meno la possibilità di esercitare l'opzione e acquistare, i canoni versati non potevano dunque più costituire una voce attiva. La parte attrice aveva già fin dall'inizio della causa sollevato critiche a tale operazione.

Non altrettanto invece per il credito di euro 59.653,97 nei confronti di Rossi Industrie s.r.l. in quanto ritenuto non esigibile già dall'esercizio 2015, nonostante la debitrice fosse fallita solo nel 2018. Si tratta di un tema del tutto nuovo.

Pertanto non sono ammissibili le detrazioni di euro 388.832 e di euro 59.653,97. L'avere considerato queste detrazioni genera– per una ragione processuale invero non facilmente coglibile dal CTU - una nullità della consulenza, che però è solo parziale, sì che il Collegio, emendata la consulenza di questa parte, può agevolmente trarre le conclusioni, sulla base del resto dell'elaborato.

Il CTU, che aveva tenuto conto di questi abbattimenti, aveva stimato la differenza fra patrimoni netti di inizio e fine periodo in euro - 172.054,00; importo dal quale, calcolati oneri ineludibili, ha ricavato un danno di euro 139.054,00.

E' evidente che già solo se il patrimonio netto di fine periodo deve essere ripristinato dell'importo del magazzino (388.832,00) ben superiore al valore differenziale di euro 172.154 calcolato dal CTU, non vi è più uno sbilancio negativo fra inizio e fine periodo, e dunque non vi è danno imputabile a Diego Rossi.

Pertanto le domande del Fallimento vanno respinte contro gli eredi Rossi.

Il Fallimento sosterrà le spese di CTU e le spese di lite del convenuto; queste si quantificano tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 del d.m. 55/2014, con particolare riferimento al fatto che la decisione, che vede respinte numerose eccezioni della parte convenuta, si fonda su profilo rilevato di ufficio. Lo scaglione preso in considerazione è quello della somma delle domande come precisate.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55aafb8bcd72a828e

1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Pone a carico di parte attrice le spese di CTU e le spese di lite del convenuto costituito, che liquida in euro 12.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa

Venezia, 1/10/2025

Il presidente rel.dr. Lina Tosi

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55aafb8bcd72a828e